



MOTOCLUB ETRUSCO MARZABOTTO

A. S. D.

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita in Marzabotto (Bologna) – loc. Sibano - in Via del Rio Paradiso snc – presso Centro Sociale Sibano, una associazione sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

“MOTOCLUB ETRUSCO MARZABOTTO Associazione Sportiva Dilettantistica”

Articolo 2 – Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo diretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, anche se non conseguito il riconoscimento e la delega ai fini sportivi da parte del CONI o della FMI, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport motoristici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa ed assistenziale in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. Potrà organizzare e/o partecipare a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli equiparati, potrà organizzare attività di turismo motociclistico, potrà promuovere ed organizzare attività didattiche per la sicurezza, educazione e circolazione stradale, potrà individuare, valorizzare e sostenere piloti meritevoli anche mediante attività di promozione ed assistenza.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività e solo nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 460/97
4. L'associazione, se riconosciuta e delegata, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella Internazionale; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Anche se non riconosciuta e delegata, l'associazione e tutti i suoi iscritti si impegnano a mantenere una condotta diligente, conforme alla regola della buona educazione e nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice civile e dal codice della strada.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate qualora lo siano.
6. L'associazione si impegna a favorire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali qualora vi siano

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Ammissione

1. Possono fare parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Motociclistica Italiana e di tutti i suoi organi, anche se l'associazione non risulta ancora delegata o riconosciuta.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
5. L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. L'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello dell'Assemblea Generale.
6. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'esercente la potestà parentale (genitore, ecc) che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
7. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.
8. Il Motoclub Etrusco Marzabotto A.S.D. dovrà tesserare alla Federazione Motociclistica Italiana tutti i propri soci qualora venga delegata o riconosciuta.

Articolo 5 – Soci

I soci possono essere distinti in:

1. **FONDATORI** – Sono considerati Fondatori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell'Assemblea Generale, hanno promosso la costituzione dell'associazione e versano la somma fissata dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la qualità di soci, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri soci.
2. **VITALIZI** – Sono considerati Vitalizi coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell'Assemblea Generale, versano “una tantum” la somma fissata dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la qualità di soci, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri soci.
3. **ONORARI** – L'assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di socio Onorario ai soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell'interesse dell'Associazione.
4. **ORDINARI** – Sono considerati Ordinari tutti coloro che, annualmente, versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
5. **ORDINARI/PASSEGGERI** – Sono considerati Ordinari/Passeggeri tutti coloro che, annualmente, versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

6. SOSTENITORI – Sono considerati Sostenitori coloro i quali, pur iscritti ad altro Moto Club oppure non possessori di motocicletta, desiderano partecipare alla vita sociale. In quanto Sostenitori non vengono conteggiati per le eventuali votazioni in ambito Federale Nazionale se esistenti. Possono partecipare alle assemblee dell'associazione ma senza diritto di voto e di parola.

Articolo 6 – Diritti dei soci

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, attivo e passivo, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.
2. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 15.
4. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
5. Concorrere alle Cariche Sociali previa presentazione e sottoscrizione al Consiglio Direttivo dell'Associazione di formale candidatura che dovrà essere recapitata/consegnata almeno 10 giorni prima delle Assemblee.

Articolo 7 – Doveri/Obblighi dei soci

I soci si impegnano ed obbligano a:

1. Versare la quota associativa annuale.
2. Partecipare attivamente alla vita sociale.
3. Non perseguire scopi di lucro, in conformità agli scopi dell'Associazione.
4. Osservare e rispettare lo Statuto e tutti i Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana se collegata al Motoclub in caso questo sia delegato e riconosciuto, gli eventuali codici deontologici adottati ed il Codice della Strada che dichiarano fin da ora di conoscere, approvare e ratificare oltre che mantenere un comportamento integerrimo e rispondente alla buona educazione.
5. Osservare e rispettare il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
6. Non compiere atti contrari agli scopi associativi o comunque lesivi degli interessi e del prestigio del Motoclub, della Federazione Motociclistica Italiana e dei loro organi.
7. Il trasferimento di un tesserato da un Motoclub ad un altro è ammesso nel corso dell'anno, purchè autorizzato dall'Associazione di provenienza.

Articolo 8 – Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 29 del presente Statuto
 - e) morte dell'associato
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. Gli associati decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso e non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 9 – Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - a) L'Assemblea Generale degli associati
 - b) Il Presidente
 - c) Il Consiglio Direttivo
 - d) Organo di controllo qualora istituito

Articolo 10 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione, ove attivato e contestuale comunicazione agli associati mediante uno dei seguenti sistemi, a scelta del Consiglio Direttivo: a mezzo posta ordinaria, fax, telegramma, e-mail, social network. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.
5. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno dieci associati e presentate al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
6. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica all'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione che ne propongono l'ordine del giorno
 - b) almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo
8. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo limitrofo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati
9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
11. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione e trasparenza.

Articolo 11 – Diritti di partecipazione all’Assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l’elenco degli associati aventi diritto di voto; contro tale delibera è ammesso reclamo dell’Assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 12 – Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale agli associati a mezzo posta ordinaria, e-mail, social network, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 10 comma 2.

Articolo 13 – Validità assembleare

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 14 – Assemblea straordinaria

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, e-mail, social network, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 8 componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.
2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
3. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
4. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni anche di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati, regolarmente tesserati al Motoclub ed alla Federazione Motociclistica Italiana se dovuto, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva (se dovute e presenti) ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Motociclistica Italiana medesima.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 17 – Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'Articolo 10, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci

Articolo 19 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento del rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 20 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, ottemperando anche alle disposizioni di legge e fiscali, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Il Direttore Sportivo

Il Direttore Sportivo, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, ha il compito di organizzare, unitamente agli altri Consiglieri, tutte le manifestazioni sportive e di dirigere tutta l'attività sportiva dell'associazione.

Articolo 23 – Il Responsabile Settore Utenza e Turismo

Il Responsabile al Turismo ed all'Utenza, anch'esso nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, d'intesa con lo stesso, promuove il turismo motociclistico in tutte le sue forme e mantiene i rapporti con la F.M.I. (qualora l'associazione sia delegata e riconosciuta) per ciò che concerne l'utenza ed il turismo.

Articolo 24 – Il Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 25 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 26 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 27 – Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 28 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.M.I. (qualora l'associazione sia delegata e riconosciuta) oppure secondo quanto previsto dal codice civile e penale dello Stato Italiano presso il foro di Bologna.

Articolo 29 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità sportive.

Articolo 30 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana (qualora l'associazione vi sia affiliata e quindi delegata o riconosciuta) e in subordine alle norme del Codice Civile e Penale.

LUOGO E DATA

.....

IL PRESIDENTE DEL MOTOCLUB ETRUSCO A.S.D.

.....

FIRMA

.....